



**Consulti del Lavoro**  
▼ Consiglio Provinciale di Parma

Viale dei Mille, 140 - 43125 Parma  
Tel. 0521.941428 - Fax 0521.952721  
segreteria@consulentilavoro.pr.it  
www.consulentilavoro.pr.it  
PEC: ordine.parma@consulentidellavoropec.it  
C.F. 80014810347

Ente di Diritto Pubblico - Legge 11/1/1979 n. 12

Parma, 05/02/2016

Prot. n. 115/U

Ai Consulti del Lavoro  
di Parma  
Ai Praticanti Consulti del Lavoro  
di Parma

Oggetto: Circolare n. 02\_2016.

- A) Comunicazione Inail: nuovo orario per lo sportello telefonico.**
- B) Avviso INPS.**
- C) Bando ISI INAIL.**
- D) Modifiche al Regolamento per la riscossione dei contributi dovuti dagli Iscritti all'Albo dei Consulti del Lavoro.**
- E) "Vademecum" Formazione Continua Obbligatoria.**
- F) Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro – Sessione 2016.**
- G) Videoconferenza del 24/02/2016.**
- H) Competenze dei Consulti del Lavoro in materia tributaria.**

A) Si comunica che la Direzione Territoriale di Parma sarà raggiungibile telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 10.30.

Il Centro medico legale potrà essere contattato dalle ore 12 alle ore 14 al numero 0521-935632.

Si ricordano gli altri servizi a disposizione dell'utenza:

- **PORTALE** dell'istituto [www.inail.it](http://www.inail.it)
- **CONTACT CENTER MULTICANALE INAIL-INPS** al numero **803.164** (Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00, sabato e prefestivi dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Il numero verde 803.164 è gratuito da rete fissa, mentre per le chiamate da cellulare è disponibile il numero **06/164164** a pagamento in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico).
- **INAIL RISPONDE** (Servizio centralizzato per richieste di informazioni o chiarimenti sull'utilizzo dei servizi online. Per accedere al servizio è necessario essere registrati al portale).
- **AGENDA APPUNTAMENTI** (Servizio online di prenotazione appuntamenti con i funzionari).
- **POSTA ELETTRONICA e POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA** ([parma@inail.it](mailto:parma@inail.it) e [parma@postacert.inail.it](mailto:parma@postacert.inail.it) )

- B) Per attività di manutenzione straordinaria e di aggiornamento tecnologico, i servizi online del sito web istituzionale non saranno disponibili dalle 7,30 di sabato 6 febbraio fino alle 24,00 di domenica 7 febbraio.
- C) Si inviano le slides ricevute dall'INAIL, tramite il CNO, con la presentazione del Bando ISI 2015 e le relative indicazioni tecniche di dettaglio.
- D) Il Consiglio Nazionale con delibera n. 201 del 26 novembre 2015 ha modificato il nuovo Regolamento per la riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro, che alleghiamo, già approvato con delibera n. 314 del 25 settembre 2014. L'aggiornamento riguarda la cancellazione per mancato interesse al mantenimento dell'iscrizione, in presenza di morosità contributiva da oltre cinque anni, previa applicazione della procedura prevista nel regolamento e nell'allegato 2) dello stesso.  
Pertanto, ai fini esplicativi è stato eliminato dall'art. 16 – *Sanzione disciplinare*, l'ultimo comma, riguardante l'eventualità sopra riportata.  
Lo stesso comma, con alcune opportune modifiche, è stato inserito nell'art. 10 - *Cancellazione*, al comma 7, in modo che tale previsione sia ricompresa tra le varie ipotesi di cancellazione che non scaturiscono da alcuna azione disciplinare.  
Infine, è stato rivisto il primo comma dell'art. 16 in merito alla competenza dei Consigli di Disciplina Territoriale per le azioni disciplinari in caso di morosità contributiva.
- E) Il Consiglio Nazionale esamina le problematiche emerse durante il primo anno dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento sulla Formazione Continua Obbligatoria, ad integrazione delle circolari n. 1110 del 18 dicembre 2014, n. 1116 del 5 marzo 2015, n. 1118 del 21 maggio 2015, ha predisposto un "Vademecum" operativo in ausilio all'attività di tutti i soggetti coinvolti, che alleghiamo. Lo stesso, si pone il fine di armonizzare ed uniformare le procedure e gli adempimenti relativi agli obblighi scaturenti dal vigente regolamento, nonché di definire le attività di competenza dei Consigli Provinciali, degli Iscritti e dei soggetti terzi.
- F) Sulla G.U. 4<sup>a</sup> Serie Speciale n. 8 del 29 Gennaio 2016, è stato pubblicato il Decreto direttoriale 21.01.2016, che alleghiamo, con il quale è stata indetta per l'anno 2016 la sessione di esami per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro. Si evidenzia che le prove scritte sono state anticipate come l'anno precedente e si svolgeranno nei giorni di Martedì 6 e Mercoledì 7 settembre 2016, mentre la domanda di ammissione all'esame di Stato, redatta in bollo (marca da bollo di € 16,00), secondo il fac-simile allegato al D.D. e debitamente sottoscritta dovrà essere presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro di Bologna Viale Masini n. 12 – 40126 Bologna, entro il termine perentorio del 15 Luglio 2016. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. Per quanto concerne il pagamento della tassa d'esame di € 49,58, si fa presente che la stessa dovrà essere effettuata tramite il modello F23, Codice Tributo 729T.

G) Informiamo gli Iscritti che il giorno 24/02/2016 dalle ore 15,00 (rilevazione presenze ore 14,45) alle 17,00, presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo la videoconferenza del Centro Studi Castelli – Ratio, sul tema “Comunicazione IVA ed altri approfondimenti IVA - Bilancio (parte 1^): aspetti civilistici e focus sui principi contabili”. Vogliamo puntualizzare che la partecipazione alla videoconferenza garantirà la maturazione dei crediti formativi previsti dal regolamento della formazione continua; in particolare l’evento in calendario il prossimo 24/02/2015, consentirà l’acquisizione di 2 crediti, in quanto la durata della proiezione è di circa 2 ore e 15 minuti.

La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 22/02/2016 e comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito [www.teleconsul.it](http://www.teleconsul.it) sezione Convegni, utilizzando il proprio DUI (documento unico d’identità). E’ necessario precisare che le presenze saranno limitate a 32 persone, tante quante possono essere contenute all’interno della nostra sala riunioni.

Nell’ipotesi che le richieste fossero superiori alla capienza della sala, organizzeremo ulteriori proiezioni, elaborando un calendario in merito.

E’ superfluo raccomandare la massima puntualità, inoltre, Vi chiediamo di **comunicare per tempo, la sopravvenuta indisponibilità a partecipare, allo scopo di favorire altri colleghi in “lista d’attesa”**. Nel caso in cui, al momento della prenotazione, la stessa non fosse più possibile per il superamento della capienza della sala, Vi invitiamo comunque ad inviare via fax al 0521-952721, la richiesta di partecipazione allo scopo di organizzare ulteriori visioni dell’evento.

H) La competenza dei Consulenti del Lavoro in materia contabile e fiscale è stata oggetto negli ultimi anni di innumerevoli provvedimenti normativi. Una partecipazione dei Consulenti del Lavoro al buon funzionamento dell’amministrazione Finanziaria, con l’apporto di contributi tecnici e critici volti al miglioramento del sistema, è uno degli obiettivi che si prefigge di raggiungere la “Commissione Economia e Fiscalità” in seno al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Ravvisando dunque la necessità di formazione e informazioni necessarie allo svolgimento della professione in questa materia, il CNO ha deciso di mettere a disposizione degli Iscritti, in maniera gratuita, un e.book sulle competenze fiscali. Si tratta di un valido vademecum realizzato con il rigore scientifico che contraddistingue tutte le pubblicazioni della Fondazione Studi e che fa il punto su tutte le competenze fiscali conquistate nel tempo e che rappresentano a pieno titolo un patrimonio per la Categoria. LINK PER SCARICARE L'E\_BOOK:

<http://www.consulentidellavoro.it/index.php/home/storico-articoli/item/4777-le-competenze-dei-consulenti-del-lavoro-in-materia-tributaria>

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio Provinciale vengono pubblicate sul sito [www.consulentilavoro.pr.it](http://www.consulentilavoro.pr.it) - circolari.

Per il Consiglio Provinciale di Parma



IL PRESIDENTE

(Maurizio Musso)

*Musso*

Allegati:

- Slides Bando ISI INAIL.
- Regolamento per la riscossione dei contributi modificato il 26/11/2015.
- Vademecum Formazione Continua Obbligatoria.
- Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro: D.D. 21/01/2016.

## INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

In attuazione dell'art.11, c.5, d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.



**INSIEME PER LA SICUREZZA  
DEI LAVORATORI  
E DELLE IMPRESE**

**INAIL**

**Due strumenti per migliorare la sicurezza  
nei luoghi di lavoro e le condizioni di salute dei lavoratori**

**Finanziamenti per la sicurezza**  
Mettiamo a disposizione oltre 275 milioni di euro per sostenere le imprese nella realizzazione di progetti di investimento per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, nell'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e nella rimozione di materiali contenenti amianto dagli ambienti di lavoro. Dal 21 dicembre 2015 su [www.inail.it](http://www.inail.it) trovi il nuovo Avviso pubblico ISI 2015.

**Sconto sul premio per prevenzione**  
Riduciamo il premio assicurativo alle aziende che hanno realizzato interventi di prevenzione per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. Le aziende devono essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione, infortuni e di igiene del lavoro e con gli obblighi contributivi e assicurativi. La domanda deve essere presentata online entro il 29 febbraio 2016.

**Inail, la persona al centro del nostro impegno**  
Chiama il numero gratuito 803.164 da fisso o lo 06.164.164 a pagamento da mobile

# I DESTINATARI

IMPRESE anche individuali iscritte alla CCIAA

sono **escluse** dalla partecipazione  
le imprese ammesse a contributo relativamente agli  
**AVVISI PUBBLICI ISI 2012, 2013, 2014**

e

le imprese che hanno già ottenuto l'anticipazione o l'erogazione del  
contributo del **BANDO FIPIT 2014**.

Le imprese che hanno ottenuto il provvedimento di ammissione al **BANDO  
FIPIT 2014** potranno essere ammesse previa rinuncia

(cfr. articolo 4, Avviso Pubblico 2015)

# IL CONTRIBUTO

CONTRIBUTO in conto capitale pari al **65%** delle spese ammesse  
per un limite **massimo** di **130.000 euro**  
e un limite **minimo** di **5.000 euro**

(Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo.)

(cfr. articolo 6, Avviso Pubblico 2015 )

**Per i progetti** che comportano un contributo **pari o superiore a 30.000 euro** può essere richiesta un'**anticipazione** fino al **50%** dell'importo del contributo, previa costituzione di garanzia fideiussoria (pari all'importo dell'anticipazione maggiorato del 10%)

(cfr. articolo 18, Avviso Pubblico 2015 – Allegato 5, Schema di riferimento per la fideiussione)

Il contributo INAIL è **compatibile** con gli interventi pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le PMI di cui all'art.2, co.100, lett.a), L.662/1996 ovvero quelli gestiti da ISMEA ai sensi dell'art.17, co.2, D.lgs. 29.03.2004, n.102

(cfr. articolo 4, Avviso Pubblico 2015)

# NORMATIVA EUROPEA

I contributi rispettano le condizioni della normativa comunitaria relativa all'applicazione degli **articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis”**

(cfr. articolo 2, Avviso Pubblico 2015)

Secondo la normativa comunitaria, i finanziamenti sono erogati con i limiti previsti per le diverse imprese in tre esercizi finanziari:

- **€ 100.000 imprese settore trasporto su strada**  
Regolamento (UE) n. 1407/2013 (per la dichiarazione cfr. Modulo D-1407)
- **€ 200.000 per le altre.**  
Regolamento (UE) n. 1407/2013 (per la dichiarazione cfr. Modulo D-1407)
- **€ 15.000 imprese settore produzione prodotti agricoli**  
Regolamento (UE) n.1408/2013 (per la dichiarazione cfr. Modulo D-1408)
- **€ 30.000 imprese settore pesca**  
Regolamento (UE) n. 717/2014 (per la dichiarazione cfr. Modulo D-717)

# LA DICHIARAZIONE "DE MINIMIS"

**La Sede INAIL verifica il requisito prima di emettere il provvedimento di ammissione.**

La verifica potrà essere operata richiedendo all'impresa, tramite posta elettronica certificata, di produrre entro il termine perentorio di 20 giorni decorrente dal ricevimento della relativa richiesta la dichiarazione sul "de minimis".

Il provvedimento di ammissione potrà essere emesso solo se il contributo richiesto, sommato a quelli già concessi all'impresa nei tre esercizi finanziari di osservazione, non superi il massimale stabilito dal Regolamento "de minimis" di riferimento.

**Se l'ammontare del contributo richiesto comportasse il superamento del massimale stabilito dal Regolamento "de minimis" di riferimento, l'impresa perderebbe il diritto all'intero finanziamento richiesto.**

Sarà pertanto cura dell'impresa richiedere un contributo che, se sommato ad eventuali precedenti aiuti concessi nel triennio, rientri nel limite dei massimali previsti dai Regolamenti "de minimis".

(cfr. articolo 4, Avviso Pubblico 2015)

# I PROGETTI DA FINANZIARE

Le imprese possono presentare **un solo progetto**, per **una sola unità produttiva** su tutto il territorio nazionale, riguardante **una sola tipologia** tra quelle sotto indicate:

- **progetti di investimento** (cfr. articolo 5, Avviso Pubblico 2015 e Allegato 1 all'Avviso Pubblico 2015);
- **progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale** (cfr. articolo 5 e Allegato 2);
- **progetti di bonifica da materiali contenenti amianto** (cfr. articolo 5 e Allegato 3).

# LE SPESE AMMESSE

Sono **ammesse** tutte le **spese accessorie, strumentali, funzionali** indispensabili per la realizzazione del progetto (cfr. articolo 7, Avviso Pubblico 2015)

Eventuali **spese tecniche** sono ammesse **entro i limiti** specificati negli Allegati all'Avviso Pubblico (cfr. Allegati 1 e 2, Tabella 1 colonna 3; Allegato 3, tabella 1 colonna 2)

(**non** si considerano spese tecniche le spese di **consulenza** per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda)

Le spese devono essere sostenute dall'impresa richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano dell'intervento e documentate

(fa **eccezione** la “Tipologia di intervento”: “*Riduzione del rischio legato alla caduta dall'alto nei lavori in quota mediante acquisto e installazione permanente di ancoraggi destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anti caduta*” di cui all'**Allegato 1, Tabella 2, sezione 3), lett. e**. Per questa tipologia di intervento i beneficiari possono non coincidere con i lavoratori dell'impresa)

(cfr. articolo 7 e nota n. 10 all'articolo 7)

# LE SPESE NON AMMESSE

(cfr. articolo 8, Avviso Pubblico 2015)

Non sono ammesse a contributo le spese relative a:

- dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. 81/2008 (fatta eccezione per i progetti riguardanti gli ambienti confinati di cui all'Avviso Pubblico 2015, Allegato 1, Tabella 2, Sezione 3, lettera b);
- veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del D. Lgs. 17/2010;
- impianti per l'abbattimento di emissioni o rilasci nocivi all'esterno degli ambienti di lavoro, o comunque qualsiasi altra spesa mirata esclusivamente alla salvaguardia dell'ambiente;
- hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta eccezione per quelli dedicati all'esclusivo funzionamento di impianti o macchine oggetto del progetto di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza;
- mobili e arredi (scrivanie, armadi, scaffalature fisse, sedie e poltrone, ecc.);
- ponteggi fissi.
- trasporto del bene acquistato;
- sostituzione di macchine di cui l'impresa richiedente il contributo non ha la piena proprietà;
- ampliamento della sede produttiva con la costruzione di un nuovo fabbricato o con ampliamento della cubatura preesistente;
- consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda di contributo;
- adempimenti inerenti la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- interventi da effettuarsi in luoghi di lavoro diversi da quelli nei quali è esercitata l'attività lavorativa al momento della presentazione della domanda;
- manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d'opera;
- adozione e/o certificazione e/o asseverazione dei progetti di tipologia 2 (progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) relativi ad imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;
- compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing);
- acquisto di beni usati;
- acquisto di beni indispensabili per avviare l'attività dell'impresa
- costi del personale interno: personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci;
- costi autofatturati

# PROCEDURA DI ACCESSO: I PARAMETRI CHE DETERMINANO IL PUNTEGGIO

## *Per i progetti di investimento*

(cfr. Avviso Pubblico 2015, Allegato 1, Tabella 2: Parametri e punteggi)

- Dimensione aziendale (sez. 1)
- Tasso di tariffa medio nazionale della voce sulla quale si effettua l'intervento o categoria speciale (sez. 2)
- Tipologia di intervento (sez. 3)
- Bonus adozione di buone prassi (sez. 4)
- Bonus per i progetti condivisi con le Parti Sociali (per la dichiarazione cfr. Modulo E-1) o oggetto di informativa al RLS o RLST (per la dichiarazione cfr. Modulo E-2)(sez. 5)
- Bonus regionali (se presenti, sono riportati nella seconda pagina dell'Allegato 1)

# PROCEDURA DI ACCESSO: I PARAMETRI CHE DETERMINANO IL PUNTEGGIO

## ***Per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale***

(cfr. Avviso Pubblico 2015, Allegato 2, Tabella 2: Parametri e punteggi)

- Dimensione aziendale (sez. 1)
- Tasso di tariffa medio nazionale della voce sulla quale si effettua l'intervento o categoria speciale (sez. 2)
- Tipologie di intervento (sez. 3)
- Bonus adozione di buone prassi (sez. 4)
- Bonus per i progetti condivisi con le Parti Sociali (per la dichiarazione cfr. Modulo E-1) o oggetto di informativa RLS o RLST (per la dichiarazione cfr. Modulo E-2)(sez. 5)
- Bonus regionali (se presenti, sono riportati nella prima pagina dell'Allegato 2)

# PROCEDURA DI ACCESSO: I PARAMETRI CHE DETERMINANO IL PUNTEGGIO

## ***Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto***

(cfr. Avviso Pubblico 2015, Allegato 3 Tabella 2: Parametri e punteggi)

- Dimensione aziendale (sez. 1)
- Tasso di tariffa medio nazionale della voce sulla quale si effettua l'intervento o categoria speciale (sez. 2)
- Tipologie di intervento (sez. 3)
- Bonus per i progetti condivisi con le Parti Sociali (per la dichiarazione cfr. Modulo E-1) o oggetto di informativa RLS o RLST (per la dichiarazione cfr. Modulo E-2)(sez. 4)
- Bonus regionali (se presenti, sono riportati nella seconda pagina dell'Allegato 3)

## I PARAMETRI CHE DETERMINANO IL PUNTEGGIO

*comuni a tutti i progetti*

- **Punteggio soglia: 120 punti**
- **Dimensioni aziendali: punteggio attribuito in misura inversamente proporzionale alla dimensione aziendale privilegiando quindi i progetti presentati da micro, piccole e medie imprese**
- **Tasso di tariffa medio nazionale della voce relativa alla lavorazione sulla quale si effettua l'intervento o categoria speciale: punteggio direttamente proporzionale alla rischiosità della lavorazione sulla quale agisce il progetto presentato**
- **Bonus per i progetti condivisi con le PPSS o oggetto di informativa RLS o RLST: punteggio attribuito in presenza di una condivisione del progetto da parte delle rappresentanza delle PPSS o di informativa nei confronti del RLS o RLST**
- **Bonus per i settori produttivi individuati in ambito regionale** (se individuati, sono riportati nella seconda pagina degli Allegati 1 e 3 nella prima dell'Allegato 2 – Avviso Pubblico 2015)

## I PARAMETRI CHE DETERMINANO IL PUNTEGGIO

*comuni ai  
progetti di investimento  
e  
progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale  
(non per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto)*

- Bonus per i progetti nei quali è prevista anche l'adozione di buone prassi: specifiche buone prassi, selezionate ai fini dell'Avviso, validate dalla Commissione consultiva permanente istituita presso il Ministero del Lavoro ex D.lgs. 81/2008, art. 6 e s.m.i. (cfr. Avviso Pubblico, Modulo F)

# I PARAMETRI CHE DETERMINANO IL PUNTEGGIO

*comuni a tutti i progetti*

## LA DIMENSIONE AZIENDALE

(cfr. Allegati 1, 2 e 3 Tabella 2, Parametri e punteggi, sez. 1)

Dimensioni aziendali - ULA (n. dipendenti compreso il Datore di lavoro):	Fatturato/bilancio in milioni di €/anno	Punteggio (se il fatturato supera i limiti indicati, il punteggio è moltiplicato per 0,6)
1 -10	≤ 2	45
11-15	≤ 10	40
16-20	≤ 10	35
21-30	≤ 10	30
31-50	≤ 10	25
51-100	≤ 50	20
101-150	≤ 50	17
151-200	≤ 50	14
201-250	≤ 50	12
251-500		9
oltre 500		7

# I PARAMETRI CHE DETERMINANO IL PUNTEGGIO

*comuni a tutti i progetti*

## **LA DIMENSIONE AZIENDALE**

(cfr. Allegati 1, 2 e 3, Tabella 2: Parametri e punteggi, sez. 1)

Nella sezione 1 sono riportati i punteggi attribuiti in funzione delle caratteristiche dimensionali dell'impresa richiedente; qualora il fatturato ecceda il limite indicato in tabella, al punteggio calcolato verrà applicato un fattore correttivo pari a 0,6.

La dimensione aziendale corrisponde al “numero dei dipendenti comprensivo del datore di lavoro” espresso in ULA (unità lavorative anno), laddove per ULA si intende il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno. I lavoratori a tempo parziale rappresentano frazioni di ULA (ad es. 120 dipendenti a tempo pieno per tutto l'anno corrispondono a 120 ULA, mentre 1 dipendente a tempo pieno occupato per 6 mesi corrisponde a 0,5 ULA).

Per ulteriori precisazioni consultare il D.M. del 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12.10.2005).

Nel caso in cui il calcolo delle ULA non corrisponda ad un numero intero si dovrà operare un arrotondamento matematico al primo decimale dopo la virgola. Se il primo decimale è inferiore a 5 si arrotonda per difetto, se invece è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata o collegata a una o più imprese, dovrà indicare i dati degli addetti, del fatturato o del bilancio della propria impresa aumentati dei corrispondenti dati delle imprese associate o collegate secondo i criteri di calcolo indicati dal D.M. del 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12.10.2005).

# PARAMETRI CHE DETERMINANO IL PUNTEGGIO

*comuni a tutti i progetti*

## TASSO DI TARIFFA MEDIO NAZIONALE DELLA VOCE SULLA QUALE SI EFFETTUA L'INTERVENTO

(cfr. Allegati 1, 2 e 3 Tabella 2: Parametri e punteggi, sez. 2)

calcolo del punteggio legato alla rischiosità della lavorazione sulla quale incide il progetto  
L'impresa dovrà selezionare la PAT ed all'interno della PAT scegliere la voce di tariffa interessata dall'intervento.  
Il punteggio ha una diretta corrispondenza con l'effettiva rischiosità sulla quale l'intervento proposto dall'impresa va ad incidere.

Tasso di tariffa medio nazionale della voce relativa alla lavorazione sulla quale si effettua l'intervento	Categorie speciali	Punteggio (alle imprese iscritte alla CCIAA dal 1 gennaio 2015 è attribuito il punteggio 4)
130-115	Agricoltura (tasso medio standardizzato) Artigiani classe 8 e 9	40
114-100	Frantoiani	36
99-85	Artigiani classi 6 e 7	33
84-70	Settore navigazione (tasso medio standardizzato) Artigiani classe 5	30
69-55	Facchini e pescatori	25
54-40	Artigiani classe 4	20
39-25	Artigiani classe 3	15
24-13		10
12-4	Artigiani classi 1 e 2	4
Non definito		4

# PARAMETRI CHE DETERMINANO IL PUNTEGGIO

*comuni a tutti i progetti*

## TASSO DI TARIFFA MEDIO NAZIONALE DELLA VOCE SULLA QUALE SI EFFETTUA L'INTERVENTO

(cfr. Allegati 1, 2 e 3 Tabella 2: Parametri e punteggi, sez. 2)

Nella **sezione 2** sono indicati i punteggi attribuiti in base:

- Al Tasso di tariffa medio nazionale della voce sulla quale si effettua l'intervento (lavorazione aziendale interessata dal progetto). I tassi medi nazionali sono quelli di cui alle tariffe emanate con D.M. del 12 dicembre 2000 (G.U. n.17 del 22.01.2001 suppl. ord.)
  -
- all'appartenenza ad una categoria speciale

# I PARAMETRI CHE DETERMINANO IL PUNTEGGIO

**specifici per i progetti di investimento:**

## TIPOLOGIA DI INTERVENTO

(cfr. Allegato 1, Tabella 2: Parametri e punteggi, sez. 3)

	<b>Tipologia di intervento</b> <b>NB - È possibile scegliere una sola tipologia tra quelle di seguito riportate</b>	<b>Punteggio</b>
a	Eliminazione di tutti gli agenti chimici cancerogeni o mutageni (escluso amianto) o adozione di un sistema chiuso nella loro produzione o utilizzazione	80
b	Attività lavorative in ambienti confinati: acquisto di dispositivi di rilevazione di agenti chimici, di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, di dispositivi di protezione individuale idonei per il salvataggio e relativo sistema di recupero	75
c	Riduzione del rischio rumore, per valori di esposizione iniziale superiori al valore inferiore di azione, mediante interventi ambientali sulla sua trasmissione e propagazione	78
d	Riduzione del rischio rumore, per valori di esposizione iniziale superiori al valore inferiore di azione, mediante la sostituzione di macchine con altre che presentano un livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (LAeq) e un livello di potenza sonora ponderata A (LWA) inferiori o mediante la sostituzione di trattori con altri che presentano un inferiore livello sonoro ponderato A (LA) all'orecchio del conducente	73
e	Riduzione del rischio legato alla caduta dall'alto nei lavori in quota mediante acquisto e installazione permanente di ancoraggi destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anti caduta	75
f	Riduzione del rischio legato ad agenti chimici pericolosi e/o agenti chimici cancerogeni o mutageni (escluso amianto)	65
g	Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche, per valori di esposizione iniziale superiori al valore di azione, mediante la sostituzione di macchine con altre che producono minori livelli di vibrazione	65
h	Eliminazione e/o riduzione del rischio legato alla movimentazione manuale di carichi che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico per i lavoratori	75
i	Riduzione del rischio di infortunio da ferita o taglio	55
l	Riduzione del rischio di infortunio da elettrocuzione	55
m	Altro	50

## dettaglio 1/2

# TIPOLOGIA DI INTERVENTO

(cfr. Avviso Pubblico 2015, Allegato 1)

### **Interventi a) e f) per rischio legato ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti chimici pericolosi:**

- Nell'intervento a) rientrano gli interventi di eliminazione totale del rischio da agenti cancerogeni e mutageni;
- Nell'intervento f) rientrano gli interventi di riduzione del rischio da agenti chimici pericolosi e agenti cancerogeni e mutageni;
- Nella riduzione del rischio rientra l'eliminazione di uno o più agenti chimici pericolosi e/o l'eliminazione di uno o più agenti chimici cancerogeni e mutageni, ma non di tutti;
- L'eliminazione di tutti gli agenti chimici cancerogeni e mutageni è prevista nella Tipologia di intervento a).

### **L'intervento e), per rischio caduta dall'alto: ancoraggi destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anti caduta.**

Caratteristiche:

- Fissi e non trasportabili;
- Di tipo puntuale o lineare (flessibili o rigidi);
- Installazione permanente nelle opere di costruzione costituenti i luoghi di lavoro di cui il datore di lavoro dell'impresa richiedente ha la disponibilità giuridica.

(cfr Circolare n. 3 del 13 febbraio 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

## dettaglio 2/2

# TIPOLOGIA DI INTERVENTO

(cfr. Avviso Pubblico, Allegato 1)

**L' intervento h), eliminazione e/o riduzione del rischio legato alla movimentazione manuale dei carichi, non è limitato all'acquisto di macchine.**

E' relativo a:

- Sollevamento e trasporto;
- Spinta e traino;
- Movimenti ripetuti;
- Movimentazione pazienti.

E' ammissibile per:

- Valori di rischio pre-intervento superiori a determinati livelli;
- Miglioramento atteso al di sotto di una determinata soglia.

E' richiesta una relazione con la valutazione del rischio atteso post-intervento.

# I PARAMETRI CHE DETERMINANO IL PUNTEGGIO

*specifici per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale*

## TIPOLOGIE DI INTERVENTO

(cfr. Allegato 2, Tabella 2: Parametri e punteggi, sez. 3)

	Tipologie di intervento NB - È possibile scegliere solo uno degli interventi di seguito riportati	Punteggio
a	Adozione di un SGSL certificato BS OHSAS 18001:07 da enti di certificazione accreditati per lo specifico settore presso ACCREDIA nel rispetto del regolamento tecnico RT12 SCR rev. 1 pubblicato da Sincert nel 2006	90
b	Adozione di un SGSL certificato BS OHSAS 18001:07 da enti di certificazione accreditati presso enti di accreditamento diversi da ACCREDIA	90
c	Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) di settore previsti da accordi INAIL-Parti Sociali	80
d	Adozione di un SGSL non rientrante nei casi precedenti	80
e	Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all'art 30 del D.Lgs. 81/08 asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile	80
f	Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all'art.30 del D.Lgs. 81/08 anche secondo le procedure semplificate di cui al d.m. 13/2/2014*	75
g	Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000	70
h	Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente	70

L' intervento f), *adozione di un MOG conforme all'articolo 30 del d.lgs. 81/2008 s.m.i. anche secondo le procedure semplificate di cui al DM 13/2/2014*, può essere selezionato solo nel caso in cui l'azienda non abbia già implementato un modello di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

La documentazione richiesta in rendicontazione è:

- Documento che descrive il MOG ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 81/2008 s.m.i. e del DM 13/2/2014, pertanto relativo ai soli reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25 septies del d.lgs. 131/2001;
- Nomi dei componenti dell'organismo di vigilanza;
- Codice disciplinare;
- Documento che attesti ruolo attivo svolto dall'organismo di vigilanza.

# I PARAMETRI CHE DETERMINANO IL PUNTEGGIO

*specifici per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto*

## TIPOLOGIE DI INTERVENTO

(cfr. Allegato 3, Tabella 2: Parametri e punteggi, sez. 3)

	Tipologie di intervento N.B. Nel caso il progetto comprenda più tipologie di intervento occorre selezionare una sola tipologia indipendentemente dalla sua incidenza in termini di costi sul progetto complessivo di bonifica	Punteggio
a	Rimozione di intonaci in amianto applicati a cazzuola o coibentazioni contenenti amianto applicate a spruzzo da componenti edilizie	90
b	Rimozione di MCA da mezzi di trasporto	90
c	Rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi ecc.)	85
d	Rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e mastici contenenti amianto	80
e	Rimozione di coperture in MCA	80
f	Rimozione di cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti, condutture o manufatti in genere costituiti da cemento amianto	80

Sono ammissibili a finanziamento interventi relativi a diverse tipologie; in questo caso ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre selezionare una sola tipologia, indipendentemente dalla sua incidenza in termini di costi sul progetto complessivo di bonifica, specificando nella perizia giurata le ulteriori tipologie di intervento interessate.

# dettaglio 1/2

## TIPOLOGIA DI INTERVENTO

(cfr. Allegato 3, Avviso Pubblico 2015)

Interventi ammissibili:

Rimozione con successivo trasporto e smaltimento in discarica autorizzata dei materiali contenenti amianto.

In caso di rimozione di coperture in MCA, le spese relative all'acquisto di materiale sostitutivo sono computate nelle spese di cui alla lettera A nella misura massima di 25,00 Euro per metro quadrato di copertura rimossa e da sostituire.

Sono esclusi gli interventi di:

- Rimozione non comprendenti lo smaltimento;
- Incapsulamento;
- Confinamento;
- Mero smaltimento di MCA già rimossi.

È ammissibile un progetto che riguardi più tipologie di intervento; in questo caso:

- L'impresa seleziona un solo intervento per l'attribuzione del punteggio, indipendentemente dalla sua incidenza in termini di costi;
- Nella perizia giurata vengono indicati anche gli altri interventi.

Rimozione parziale di MCA:

- È ammessa se coerente con il DVR e il Programma controllo e manutenzione amianto.
- Rimozione coperture:
- Ammessa solo per l'intero immobile ad eccezione del caso di locazione parziale;
- Ammessa la rimozione anche da 1 solo immobile della medesima unità produttiva.

Non è ammessa la realizzazione parziale del progetto.

## dettaglio 2/2

# TIPOLOGIA DI INTERVENTO

(cfr. Allegato 3, Avviso Pubblico 2015)

Documentazione specifica in fase di domanda:

- Programma di controllo e manutenzione redatto ai sensi del punto 4 del DM 6/9/1994 comprensivo del nominativo del Responsabile per la Gestione dei materiali contenenti amianto.

Documentazione specifica in fase di rendicontazione:

- Evidenza della presentazione del Piano di lavoro redatto ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. 81/2008 s.m.i.;
- Documentazione attestante l'iscrizione della ditta esecutrice dei lavori nelle categorie 10A o 10B dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- Quarta copia del formulario di trasporto firmata per accettazione dallo smaltitore o documentazione del SISTRI o documentazione equivalente in caso di pratica svolta per via telematica.

## MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'INAIL utilizza la procedura “valutativa a sportello” (D.lgs. 123/1998) che consente una forte semplificazione, preservando tutte le garanzie necessarie

(cfr. articolo 2, Avviso Pubblico 2015)

Questa procedura prevede l'accesso:

- In base all'ordine cronologico di presentazione delle domande

prevede, inoltre:

- la definizione di un punteggio soglia legato a condizioni minime, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative

## ACCESSO ALLA PROCEDURA ON LINE

Prerequisito necessario per accedere alla procedura di compilazione della domanda è che l'impresa sia in possesso delle credenziali di accesso ai servizi on line Inail (Nome Utente e Password).

Per ottenere le credenziali di accesso è necessario effettuare la registrazione sul portale INAIL almeno 48 ore prima della scadenza del bando.

(cfr. articolo 10, Avviso Pubblico 2015)

## COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

A partire dalla data del 1 marzo 2016 ed inderogabilmente fino alle ore 18,00 del giorno 5 maggio 2016 sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) – sezione “*accedi ai servizi online*” le imprese registrate avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso la compilazione di campi obbligatori, di:

- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
- salvare la domanda inserita;
- effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “INVIA”.

Dopo le ore 18,00 del 5 maggio 2016 le domande salvate non saranno più modificabili.

(cfr. articolo 11, Avviso Pubblico 2015)

## FASI CONNESSE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1/2

- compilazione della domanda on line in modalità di **simulazione** fino al momento del consolidamento della domanda (1 marzo-5 maggio 2016);
- rilascio del “**ticket**” da parte della procedura con un codice che individua in modo univoco la domanda stessa (dal 12 maggio 2016);
- pubblicazione sul portale dell’Istituto del **calendario** stabilito per l’inoltro on line delle domande (dal 19 maggio 2016)

➤ **Inoltro on line delle domande** tramite ticket associato all’impresa

(cfr articoli 11 e 12, Avviso Pubblico 2015)

## FASI CONNESSE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

2/2

- **elaborazione dei dati** delle domande inviate, **predisposizione e pubblicazione** sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it), **degli elenchi per regione in ordine cronologico** (uno per i progetti di investimento e progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale ed uno per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto), con l'evidenza dei beneficiari del contributo rientranti nella capacità finanziaria
- Invio, da parte delle imprese, a mezzo PEC, della documentazione a completamento della domanda on line entro 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi cronologici sul sito INAIL

(cfr. articoli 13 e 16, Avviso Pubblico 2015)

## AVVIO DEL PROGETTO

E' data la possibilità alle imprese  
di dare avvio agli interventi  
a far data dal 6 maggio 2016

Resta fermo che è a carico dell'impresa ogni onere economico nel caso in cui la propria domanda di contributo non si collochi in posizione utile ai fini del finanziamento nella successiva fase di inoltro on line.

(cfr. articolo 7 e nota n. 11 all'articolo7, Avviso Pubblico 2015)

# ISTRUTTORIA

## Fase della verifica tecnico - amministrativa

- Termine di 30 giorni per l'invio della documentazione
- Dopo il 30 giorno decorre il periodo di 120 giorni per l'istruttoria della domanda
- La Sede INAIL, in caso di mancanza o non rispondenza dei documenti richiesti, invita l'impresa ad integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti, entro il termine perentorio di 20 giorni
- In caso di provvedimento di non ammissione o parziale ammissione l'impresa ha 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni.
- Sono previsti 60 giorni dal ricevimento delle osservazioni, per il riesame.

(cfr. articolo 17, Avviso Pubblico 2015)

# TEMPI DI ISTRUTTORIA E TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## RENDICONTAZIONE

- In caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere realizzato e rendicontato entro 12 mesi decorrenti dalla comunicazione di ammissione.
- La verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto sarà completata entro 90 giorni dal ricevimento della stessa.
- La Sede INAIL, in caso di mancanza o non rispondenza dei documenti richiesti, invita l'impresa ad integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti, entro il termine perentorio di 20 giorni.
- In caso di provvedimento di non ammissione o parziale ammissione l'impresa ha 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni.
- Sono previsti 60 giorni dal ricevimento delle osservazioni, per il riesame.
- Il termine per la realizzazione e per la rendicontazione è prorogabile su richiesta motivata dell'impresa per un periodo non superiore a sei mesi.

(cfr. articoli 19 e 20, Avviso Pubblico 2015)

# INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione prevista dall'Avviso dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo PEC della Sede INAIL di competenza

Ad ogni singolo documento previsto dall'Avviso dovrà corrispondere un singolo allegato

Il messaggio di PEC, comprensivo degli allegati, dovrà avere una dimensione massima di 30 Mb.

Nel caso di superamento delle suddette dimensioni le imprese potranno inviare più messaggi di posta elettronica certificata aggiungendo, nell'oggetto di ciascun messaggio, il numero progressivo di invio e il numero totale di invii secondo il formato "i/t".

(cfr articolo 25, Avviso Pubblico 2015)

# ASSISTENZA ALLE IMPRESE

Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento negli elenchi cronologici potranno avvalersi dell'assistenza delle Sedi INAIL competenti per territorio per tutta la durata del procedimento amministrativo, a partire dalla fase di invio della documentazione a completamento

(cfr Allegato 4 - Sedi INAIL indirizzi e PEC e articolo 15, Avviso Pubblico 2015)

# Punti di contatto

(cfr articolo 28, Avviso Pubblico 2015)

Per informazioni ed assistenza, entro il 28 aprile 2016 ore 12.00, è possibile rivolgersi al Contact Center

- **803.164** (da rete fissa, numero gratuito);
- **06. 164.164** (da cellulare, numero a pagamento secondo proprio piano tariffario).

# CALENDARIO SCADENZE

**1 marzo 2016:**

**Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda (inserimento on-line del progetto)**

**5 maggio 2016:**

**Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda**

**12 maggio 2016:**

**Acquisizione, da parte delle imprese, del codice identificativo per l'inoltro on-line della domanda**

**19 maggio 2016:**

**Comunicazione della data del click-day**

**INSIEME PER LA SICUREZZA  
DEI LAVORATORI  
E DELLE IMPRESE**

**INAIL**



**Due strumenti per migliorare la sicurezza  
nei luoghi di lavoro e le condizioni di salute dei lavoratori**

**Finanziamenti per la sicurezza**

Mettiamo a disposizione oltre 276 milioni di euro per sostenere le imprese nella realizzazione di progetti di investimento per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, nell'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e nella rimozione di materiali contenenti amianto dagli ambienti di lavoro. Dal 21 dicembre 2015 su [www.inail.it](http://www.inail.it) trovi il nuovo Avviso pubblico ISI 2015.

**Sconto sul premio per prevenzione**

Riduciamo il premio assicurativo alle aziende che hanno realizzato interventi di prevenzione per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. Le aziende devono essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione, infortuni e di igiene del lavoro e con gli obblighi contributivi e assicurativi. La domanda deve essere presentata online entro il 29 febbraio 2016.



**Inail, la persona al centro del nostro impegno**

Chiama il numero gratuito 803.164 da fisso o lo 06.164.164 a pagamento da mobile



**CONSIGLIONAZIONALEORDINECONSULENTILAVORO**

**REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE  
DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ISCRITTI ALL'ALBO  
DEI CONSULENTI DEL LAVORO**

*Approvato con delibera n. 314 del 25 settembre 2014 e modificato con  
delibera n. 201 del 26 novembre 2015*

## *Indice*

<i>Art. 1 - Oggetto del regolamento.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Funzione dei contributi .....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 - Obbligatorietà .....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 - Annualità.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 - Infrazionabilità.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6 - Determinazione.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 7 - Quota per il Consiglio Provinciale.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 8 - Quota per il Consiglio Nazionale .....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 - Contributo per iscrizione .....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 10 - Cancellazione .....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 11 - Reiscrizione .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 12 - Sospensione .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 13 - Riscossione .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 14 - Scadenza.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 15 - Maggiorazioni per ritardato pagamento.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 16 - Sanzione disciplinare .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 17 - Azione di recupero del credito.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 18 - Irrinunciabilità .....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 19 - Trasmissione elenchi.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 20 - Obbligo della riscossione.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 21 - Inesigibilità del contributo .....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 22 - Contributo di iscrizione Praticanti .....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 23 - Entrata in vigore.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 24 - Norma transitoria .....</i>	<i>7</i>
<i>Allegato 1 .....</i>	<i>8</i>
<i>Allegato 2.....</i>	<i>9</i>

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE  
DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ISCRITTI ALL'ALBO  
DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi per il funzionamento dei Consigli Provinciali e del Consiglio Nazionale previsti dall'art.14, comma 1, lett. h), Legge 11 gennaio 1979, n. 12 e dall'art. 23, comma 1, lett. c), della stessa legge.

**Art. 2 - Funzione dei contributi**

1. I contributi periodici o no, costituiscono le entrate del bilancio del Consiglio Provinciale e del Consiglio Nazionale per garantire agli stessi l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali.

CAPO II

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

**Art. 3 - Obbligatorietà**

1. Il contributo dovuto all'Ordine Professionale non ha natura associativa o contrattuale ma solo legale ed è obbligatorio. Tale obbligo scaturisce dalla legge istitutiva dell'Ordinamento professionale che garantisce l'autonomia economica dell'Ente.

**Art. 4 - Annualità**

1. Il contributo è annuale ed è dovuto per anno civile. Qualunque sia, nel corso dell'anno, la data dell'iscrizione esso è dovuto per l'intero anno.

**Art. 5 - Infrazionabilità**

1. Il contributo dovuto all'Albo è unico e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno.

CAPO III

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

**Art. 6 - Determinazione**

1. La determinazione della misura dei contributi a carico dell'iscritto avviene in virtù del combinato disposto degli artt. 14, lettera h) e 23 lettera c), della Legge 12/1979 nei limiti strettamente necessari a coprire le spese di funzionamento del Consiglio.

**Art. 7 - Quota per il Consiglio Provinciale**

1. La quota dovuta ai Consigli Provinciali, su proposta degli stessi e nei limiti strettamente necessari

- a coprire le spese per il loro funzionamento, è determinata dal Consiglio Nazionale.
2. La proposta di adeguamento, in più o in meno, della quota dovuta ai Consigli Provinciali, deve essere inoltrata al Consiglio Nazionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale si chiede l'adeguamento, utilizzando il fac-simile riportato nell'allegato 1.

### **Art. 8 - Quota per il Consiglio Nazionale**

1. Il Consiglio Nazionale entro il 31 luglio, su proposta del Tesoriere, determina la misura del contributo relativo all'anno successivo posto a carico degli iscritti, dandone comunicazione entro la stessa data ai Consigli Provinciali per provvedere alla riscossione.
2. Tale quota, a carico degli iscritti, deve essere unica a livello nazionale.

## **CAP. IV**

### **DECORRENZA DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO**

#### **Art. 9 - Contributo per iscrizione**

1. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore del Consiglio Provinciale il diritto alla riscossione del contributo e l'obbligo di pagamento a carico dell'iscritto all'Ordine.
2. Il pagamento preventivo del contributo di iscrizione stabilito dall'art. 9, lettera g), della Legge 12/1979, è condizione essenziale affinché il Consiglio Provinciale possa prendere in esame la domanda. L'eventuale rigetto della domanda impone la restituzione del relativo importo anticipato.
3. L'obbligo del pagamento del contributo permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo.

#### **Art. 10 - Cancellazione**

1. La cancellazione determina l'estinzione dell'obbligo del pagamento del contributo dall'anno successivo a quello della decorrenza del provvedimento.
2. Nei casi di cancellazione per incompatibilità, l'obbligo del pagamento del contributo si estingue dall'anno successivo alla data della delibera, indipendentemente dalla decorrenza della stessa incompatibilità.
3. La cancellazione per trasferimento in corso d'anno da un Consiglio Provinciale ad un altro opera dalla data della delibera. In questo caso la quota è dovuta per l'intero anno ad entrambi i Consigli Provinciali, mentre è dovuta una unica quota al Consiglio Nazionale, con riferimento al Consiglio di provenienza.
4. La cancellazione per decesso dell'iscritto decorre sempre dalla data del decesso; pertanto nessuna quota potrà essere imposta per gli anni successivi, nel caso in cui si verificano ritardi nella comunicazione da parte degli eredi o per altri motivi.
5. La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento del contributo dall'anno successivo alla data della sentenza.
6. La radiazione comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento del contributo dall'anno successivo alla data del provvedimento definitivo.
7. La cancellazione, nel caso in cui la morosità contributiva dell'iscritto già sospeso, persista da oltre 5 anni, può essere deliberata dal Consiglio Provinciale previa diffida a sanare la predetta morosità entro trenta giorni dal ricevimento. La diffida dovrà essere trasmessa con apposita lettera raccomandata o pec con l'indicazione che, in difetto, la sospensione in atto sarà ritenuta mancato interesse al mantenimento dell'iscrizione essendo essa impeditiva dell'esercizio professionale e che conseguentemente il Consiglio Provinciale procederà alla cancellazione.

### **Art. 11 - Reiscrizione**

1. La reiscrizione all'Albo comporta l'obbligo del pagamento dei contributi con le stesse modalità previste per le nuove iscrizioni.

### **Art. 12 - Sospensione**

1. In caso di sospensione dall'Albo il contributo è integralmente dovuto per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo ma ne impedisce soltanto e temporaneamente l'efficacia dell'iscrizione.

## CAPO V

### MODALITA' DI RISCOSSIONE

#### **Art. 13 - Riscossione**

1. Il sistema di riscossione del contributo da parte dei Consigli Provinciali avviene di norma con l'utilizzo del modello F24.
2. E', inoltre, consentita la riscossione del contributo con ogni altro mezzo legalmente valido.

#### **Art. 14 - Scadenza**

1. Indipendentemente dal metodo utilizzato per la riscossione, il contributo annuo, dovuto dagli iscritti, deve essere versato in un'unica soluzione entro e non oltre il 16 febbraio dell'anno di competenza.
2. Nel primo anno di attivazione della riscossione delle quote con F24, tale scadenza è prorogata al 16 marzo.

#### **Art. 15 - Maggiorazioni per ritardato pagamento**

1. Decorsi sessanta giorni dal termine del pagamento del contributo, di cui al precedente art. 14, l'iscritto è automaticamente messo in mora senza la necessità di ulteriori avvisi o notifiche.
2. Dalla data della messa in mora è dovuta, dall'iscritto, una maggiorazione a titolo di penale pari al 5% del contributo non pagato. Trascorsi 12 mesi dalla scadenza del termine di pagamento la penale dovuta è pari al 10%.
3. Sono a carico dell'iscritto moroso, oltre a quanto previsto dal comma 2, tutte le somme sostenute per il recupero del credito.

#### **Art. 16 - Sanzione disciplinare**

1. In riferimento all'art. 29 della Legge 12/1979, quando la morosità, anche parziale, sia di almeno 12 mesi, il Consiglio Provinciale dovrà promuovere l'azione disciplinare dinanzi al Consiglio di Disciplina Territoriale, che, ricorrendone i presupposti, adoterà la sanzione della sospensione a tempo indeterminato; tale stato, cessa al momento del pagamento del contributo e di quanto dovuto ai sensi dell'art. 15.
2. Ai fini della sospensione, i 12 mesi decorrono dalla data in cui scaturisce l'obbligo di corrispondere la quota e cioè dal primo gennaio dell'anno di competenza.

#### **Art. 17 - Azione di recupero del credito**

1. Il Consiglio Provinciale, decorso il termine di pagamento previsto all'art. 14 del presente regolamento, provvede ad attivare tutte le azioni necessarie ed opportune per il recupero del credito vantato dal Consiglio Provinciale e Nazionale.
2. Il Consiglio Nazionale, per il recupero della propria parte, non può attivare nessuna azione diretta nei confronti dell'iscritto, essendo unico creditore il Consiglio Provinciale.

### **Art. 18- Irrinunciabilità**

1. Il Consiglio Provinciale non può rinunciare al contributo dovutogli, avendo esso l'obbligo e non la facoltà di perseguire i suoi scopi.

### **CAPO VI**

### **RAPPORTO TRA CONSIGLIO PROVINCIALE E CONSIGLIO NAZIONALE**

#### **Art. 19 - Trasmissione elenchi**

1. Entro il 30 settembre il Consiglio Nazionale comunica ai Consigli Provinciali la situazione delle morosità contributive e per i Consigli Provinciali che riscuotono con l'utilizzo del modello F24, l'elenco dei Consulenti del Lavoro morosi al 30 giugno.
2. Entro il 31 luglio i Consigli Provinciali che riscuotono i contributi con mezzi diversi dal modello F24 devono comunicare al Consiglio Nazionale l'elenco degli iscritti morosi al 30 giugno.
3. Nel caso di non corrispondenza delle quote complessivamente trasmesse e quelle dovute sulla base degli elenchi di cui ai precedenti commi i Consigli Provinciali dovranno inviare al Consiglio Nazionale un dettagliato resoconto sulle cause della discordanza.

#### **Art. 20 - Obbligo della riscossione**

1. I Consigli Provinciali hanno l'obbligo di vigilare sul pagamento delle quote da parte di tutti gli iscritti.
2. I Consigli Provinciali, che non riscuotono le quote con l'utilizzo del modello F24, provvedono alla riscossione del contributo entro i termini di cui all'art. 14, comma 1.
3. L'obbligo del versamento delle quote dovute al Consiglio Nazionale da parte dei Consigli Provinciali decorre dal momento in cui questi ultimi incassano la quota dall'iscritto. Dette quote dovranno essere trasmesse al Consiglio Nazionale entro e non oltre 15 giorni dalla riscossione.
4. Resta onere del Consiglio Provinciale comunicare eventuali ritardi nel pagamento da parte dell'iscritto ed evidenziare le difficoltà nel recupero o l'inesigibilità del credito.
5. I contributi da riscuotere per conto del Consiglio Nazionale dovranno essere imputati nei bilanci dei Consigli Provinciali nei capitoli di entrata ed uscita, accesi tra le partite di giro.
6. Il mancato versamento da parte dei Consigli Provinciali, nel termine previsto al precedente comma tre, delle quote dovute al Consiglio Nazionale, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 17 della Legge 12/1979. A tal fine, il Consiglio Nazionale diffida il Consiglio Provinciale ad adempiere nel termine perentorio di 15 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio Nazionale darà inizio alla procedura prevista dall'art. 17 della Legge 12/1979.

#### **Art. 21 - Inesigibilità del contributo**

1. Le cause di inesigibilità del contributo possono essere:
  - a) decesso dell'iscritto ed imperseguibilità degli aventi causa;
  - b) irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni giudiziarie;
  - c) antieconomicità dell'azione di recupero;
  - d) accertata nullatenenza;
  - e) accertata prescrizione.
2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma uno il credito va dichiarato inesigibile dal Consiglio Provinciale. Della relativa delibera il Consiglio Nazionale prenderà atto e valuterà l'eventuale inesigibilità per la parte di sua competenza.

CAP VII  
CONTRIBUTI DEL PRATICANTE

**Art. 22 - Contributo di iscrizione Praticanti**

1. Il Consiglio Provinciale può stabilire a carico del praticante, previa approvazione del Consiglio Nazionale, un contributo una tantum per l'iscrizione ed un contributo unico per tutto il periodo di permanenza nel registro dei praticanti, secondo le modalità di riscossione previste nell'art. 13.
2. Il suddetto contributo è frazionato in tre semestri. Nel caso di trasferimento del praticante, il contributo è suddiviso tra i competenti Consigli Provinciali in rapporto al semestre di permanenza dell'iscrizione.

CAP VIII  
EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

**Art. 23 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale in data 24 settembre 2014, che annulla e sostituisce tutte le precedenti norme in materia di riscossione dei contributi, entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2015.

**Art. 24 - Norma transitoria**

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento i Consigli Provinciali dovranno rendicontare tutte le posizioni debitorie con il Consiglio Nazionale per gli anni precedenti, con l'esclusione di quelle derivanti dalla riscossione con l'utilizzo del modello F24, inviando appositi elenchi, distinti per anno di competenza, contenenti la specifica nominativa degli iscritti inadempienti, evidenziando le ragioni ed i motivi che hanno determinato il mancato incasso.

FAC-SIMILE  
PROPOSTA DI ADEGUAMENTO CONTRIBUTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

CONSIGLIO PROVINCIALE DEI  
CONSULENTI DEL LAVORO DI

(luogo e data) \_\_\_\_\_

Al Consiglio Nazionale dell'Ordine  
dei Consulenti del Lavoro  
Via Cristoforo Colombo 456  
00145 R O M A

**Oggetto:** proposta di adeguamento del contributo per l'iscrizione all'Albo (da corrisondersi annualmente dagli iscritti entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese di funzionamento).

Questo Consiglio Provinciale in data \_\_\_\_\_ ha deliberato di proporre a codesto Consiglio Nazionale l'adeguamento del contributo per l'iscrizione al l'Albo dovuto dagli iscritti per l'anno \_\_\_\_\_.

La quota, di competenza di questo Consiglio Provinciale, sarà di € \_\_\_\_\_; la stessa verrà maggiorata, in sede di riscossione, dell'importo dovuto al Consiglio Nazionale.

Inoltre, si precisa:

- 1) gli iscritti all'Albo di questo Consiglio Provinciale sono n. \_\_\_\_\_;
- 2) la quota attualmente in vigore a favore di questo Consiglio Provinciale (per la parte di sua competenza) è di € \_\_\_\_\_;
- 3) i motivi della proposta di adeguamento sono i seguenti:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio Nazionale, si allega:

- a) copia del bilancio di previsione relativo all'anno per il quale si propone l'adeguamento del contributo;
- b) relazione al bilancio di cui sopra.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_

FAC-SIMILE DELIBERA  
PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE

Il Consiglio Provinciale di \_\_\_\_\_, nella riunione del \_\_\_\_\_

RILEVATO

- che il Consulente del Lavoro \_\_\_\_\_ è stato sospeso dall'Albo per morosità ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, 1° comma, lettera d), con delibera del \_\_\_\_\_;
- che i tentativi posti in essere per il recupero del credito non hanno dato esito positivo, né il Sig. \_\_\_\_\_ ha provveduto a sanare il debito;
- che lo stesso debito ammonta ad oggi ad € \_\_\_\_\_;
- che l'interessato non ha ancora fatto pervenire domanda di cancellazione,

DELIBERA

di convocare dinanzi a sé, per il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, il Consulente del Lavoro \_\_\_\_\_ al fine di conoscere se intenda sanare le morosità o se egli intenda rinunciare all'iscrizione.

Si avverte che la mancata comparizione sarà considerata come mancato interesse al mantenimento dell'iscrizione all'Albo per cui contestualmente sarà deliberata la cancellazione con effetto ex nunc.



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine



## VADEMECUM

per la Formazione Continua Obbligatoria degli iscritti  
all'Albo dei Consulenti del Lavoro



<p style="text-align: center;"><b>Premessa</b></p>	<p>La formazione professionale continua è obbligo giuridico posto a carico di tutti gli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro (artt. 3 e 9 Codice deontologico Consulenti del Lavoro, art. 7, comma 1, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i Consulenti del Lavoro). Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ai sensi dell'art. 14, lettera i), legge 11 gennaio 1979, n. 12, con l'emanazione del presente documento, definisce le attività di competenza dei Consigli Provinciali e degli iscritti, al fine di armonizzare ed uniformare le procedure e gli adempimenti relativi all'obbligo formativo da parte di questi ultimi.</p>
--	--

A tale riguardo si precisa che:

- con il termine "Regolamento" si intende: il Regolamento recante le disposizioni sulla Formazione continua per i Consulenti del Lavoro;
- con il termine "Indicazioni operative" si intende: le Indicazioni Operative del Regolamento recante le disposizioni sulla Formazione Continua per i Consulenti del Lavoro.

<p style="text-align: center;"><b>Attività del Consiglio Provinciale</b></p>	<p><b><u>Verifica preventivamente la corretta applicazione delle previsioni normative e regolamentari nell'organizzazione dell'evento.</u></b></p> <p><b><u>Organizza o accredita gli eventi formativi ai sensi dell'art. 7, nonché riconosce l'attribuzione di crediti ai sensi dell'art. 6 del Regolamento.</u></b></p> <p><b>Per eventi organizzati dal Consiglio Provinciale.</b></p> <p>Definisce il programma formativo annuale che consenta ai propri iscritti il raggiungimento di almeno 50 crediti nel biennio.</p> <p>Organizza eventi formativi, accreditati di diritto, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti (art. 7, comma 2, del D.P.R. 137/2012 ed art. 4, comma 2, del Regolamento).</p> <p>Svolge il controllo e il monitoraggio di detti eventi, non potendo demandare questa funzione ai soggetti che cooperano o sono in convenzione.</p>
--	--



	<p><b>Per eventi organizzati da soggetti terzi.</b></p> <p>Verifica, nel sito del Consiglio Nazionale, che gli Enti, le Associazioni di iscritti e gli altri soggetti, che comunicano lo svolgimento di eventi formativi nella propria provincia, siano in possesso della prevista autorizzazione.</p> <p>Verifica che l'organizzazione degli eventi sia effettuata esclusivamente dai soggetti autorizzati e non da altri soggetti, anche se collegati agli stessi, in quanto la predetta autorizzazione è individuale e non trasferibile.</p> <p>Verifica che la preventiva comunicazione, contenente tutte le informazioni inerenti all'evento formativo, sia pervenuta almeno dieci giorni prima dello svolgimento dello stesso.</p> <p>Verifica che sia stato adottato un sistema di rilevamento delle presenze, cartaceo o informatico, in entrata e in uscita.</p> <p>Verifica che le materie trattate siano ricomprese tra quelle indicate all'art. 2 del Regolamento.</p> <p>Non accredita gli eventi svolti in maniera difforme a quanto previsto dall'art. 6 delle Indicazioni operative.</p> <p><b>Nei confronti dell'iscritto.</b></p> <p>Verifica che il Consulente del Lavoro, entro il mese di febbraio successivo alla fine del biennio, abbia presentato la dichiarazione che attesti la formazione professionale svolta in conformità al Regolamento.</p> <p>Accerta, nei sei mesi successivi alla scadenza della presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 11, comma 1, del Regolamento, con verifiche a campione da effettuarsi tramite richiesta al Consulente del Lavoro, la documentazione comprovante lo svolgimento della formazione.</p> <p>Verifica, al termine del biennio di riferimento, il conseguimento da parte dell'iscritto dei crediti formativi minimi previsti. Tenuto conto anche dell'eventuale debito formativo di cui all'art. 3, comma 5, del Regolamento.</p> <p>Diffida l'iscritto, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione di cui all'art. 11, comma 1, del</p>
--	--



	<p>Regolamento, a presentare la stessa nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni.</p> <p>Riproporziona, su richiesta dell'iscritto, nei casi previsti dall'art. 7 delle Indicazioni operative, i crediti formativi da conseguire.</p> <p>Ha la facoltà di prevedere una frazionabilità dell'evento correlata agli argomenti trattati, fermo restando l'infrazionabilità dell'ora.</p> <hr/> <p><b>Nei confronti del Consiglio Nazionale.</b></p> <p>Trasmette, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Consiglio Nazionale un resoconto relativo agli eventi formativi organizzati nell'anno precedente.</p> <p>Invia al Consiglio Nazionale, entro il 30 settembre dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio, un resoconto con l'indicazione del numero e/o delle percentuali degli iscritti in regola con gli obblighi formativi.</p> <hr/> <p><b>Nei confronti del Consiglio di Disciplina Territoriale.</b></p> <p>Trasmette, decorso il termine di diffida, al Consiglio di Disciplina territorialmente competente, la documentazione relativa agli iscritti non in regola con gli obblighi formativi.</p>
<p><b>Eventi accreditati di diritto</b> <i>(circolare 1118 del 21 maggio 2015 e determina di cui all'art. 9, comma 2, del Regolamento)</i></p>	<p><b>Organizzati da:</b></p> <p>Consiglio Nazionale e Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro;</p> <p>Fondazione Studi;</p> <p>Fondazione Consulenti per il Lavoro;</p> <p>Altri Ordini Professionali Regolamentati;</p> <p>Pubbliche Amministrazioni, in particolare:</p> <p>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sue emanazioni territoriali;</p> <p>Ministero delle Finanze e sue emanazioni territoriali;</p> <p>Agenzia delle Entrate;</p>



	<p>M.I.U.R. e Università;</p> <p>Amministrazioni Comunali, Provinciali o Regionali;</p> <p>Inps;</p> <p>Inail;</p> <p>Camere di Commercio.</p>
<p><b>Attribuzione dei crediti formativi per eventi accreditati di diritto</b></p>	<p><b>Criteri:</b></p> <p>materie indicate nell'art. 2 del Regolamento;</p> <p>tipologie elencate nell'art. 4 del Regolamento;</p> <p>congruità della durata delle tematiche (art. 6, comma 3, del Regolamento);</p> <p>garanzia del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;</p> <p>un credito per ogni ora di partecipazione;</p> <p>corretto rilevamento orario di entrata e uscita.</p>
<p><b>Attribuzione dei crediti formativi per eventi organizzati da associazioni di iscritti e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale</b></p>	<p><b>Criteri:</b></p> <p>materie indicate nell'art. 2 del Regolamento;</p> <p>tipologie elencate nell'art. 4 del Regolamento;</p> <p>congruità della durata delle tematiche (art. 6, comma 3, del Regolamento);</p> <p>garanzia del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;</p> <p>un credito per ogni ora di partecipazione;</p> <p>corretto rilevamento orario di entrata e uscita.</p> <p><b>Adempimenti:</b></p> <p>verifica avvenuta comunicazione da inviare al Consiglio Provinciale almeno 10 giorni prima dello svolgimento dell'evento.</p> <p>rilascio, entro 30 giorni dall'evento, dell'attestato di partecipazione debitamente sottoscritto e completo dei dati relativi al soggetto organizzatore e materia, luogo e durata dell'evento, numero e data del rilascio dell'autorizzazione.</p>



<p><b>Riconoscimento dei crediti formativi</b></p>	<p><b>Modalità:</b></p> <p>tramite accesso alla procedura DUI; attraverso il rilevamento dal registro presenze; a seguito presentazione attestato di partecipazione.</p>
<p><b>Modalità di erogazione della formazione</b></p>	<p><b>Frontale.</b></p> <p><b>Videoconferenza:</b></p> <p>sono equiparati agli eventi erogati con modalità frontale</p> <p><b>Tecnologia e-learning:</b></p> <p>attraverso l'utilizzo di una piattaforma conforme alle linee guida stabilite nelle Indicazioni operative, con il limite massimo del 40%, salvo maggiori percentuali autorizzate dal Consiglio Provinciale, su richiesta motivata dell'iscritto.</p>
<p><b>Svolgimento delle attività formative previste dagli art. 4 e 5 del Regolamento</b></p>	<p><b>Elenco attività utili:</b></p> <p>attività di relatore - lett. a)</p> <p>attività di insegnamento - lett. b)</p> <p>partecipazione ad attività di ricerca - lett. c)</p> <p>attività pubblicistica- lett. d) - su riviste specializzate</p> <p>attività pubblicistica - lett. e) – su libri e monografie</p> <p>partecipazione alle commissioni per esame di stato di C.d.L - lett. f)</p> <p>superamento esame universitario - lett. g)</p> <p>frequenza masters universitari con conseguimento del diploma - lett. h)</p> <p>partecipazione a commissioni e gruppi di studio riconosciuti o accreditati - lett. i)</p> <p>partecipazione a Commissioni di certificazione istituite presso i Consigli Provinciali o presso altri organismi - lettera l).</p> <p>Per il riconoscimento dei crediti formativi, derivanti dallo svolgimento delle suddette attività, si rimanda alla tabella contenuta nell'articolo 5 delle indicazioni operative.</p>



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

## FAQ FORMAZIONE CONTINUA

### Accreditamenti eventi formativi altri soggetti

#### **Può un Consiglio Provinciale accreditare eventi organizzati da Ente privo di autorizzazione?**

No, a meno che l'evento sia stato organizzato dallo stesso Consiglio Provinciale in collaborazione o cooperazione con l'ente formatore.

#### **Possono essere accreditati eventi formativi tenuti dal Registro degli Amministratori di Condominio?**

No. Il Registro non è assimilabile ad un Ordine Professionale ed è soggetto alla procedura di accreditamento di cui all'art. 8 del Regolamento.

#### **Possono ritenersi utili gli eventi formativi organizzati dall'elenco dei Revisori Contabili?**

No. L'elenco dei Revisori Contabili non è assimilabile ad un Ordine Professionale ed è soggetto alla procedura di accreditamento di cui all'art. 8 del Regolamento.

#### **Possono essere ritenuti validi eventi organizzati da altri Ordini Professionali?**

Si. Gli eventi organizzati da altri Ordini professionali, sempreché inerenti le materie di cui all'art. 2 e rispondenti ai criteri di valutazione di cui all'art. 9 del Regolamento.

#### **Sono soggette alle procedure di accreditamento le Pubbliche Amministrazioni (es. Ministero del Lavoro, DTL, INPS, INAIL, Università)?**

No. Le Pubbliche Amministrazioni elencate nella circolare n. 1118 del 21 maggio 2015 non sono soggette ad autorizzazione di cui all'art. 8 del Regolamento.

#### **Se il termine, previsto dalla circolare 1118/2015, per la comunicazione preventiva al CPO di eventi organizzati sul territorio da altri soggetti non viene rispettato, può essere riconosciuta la formazione svolta?**

Il termine previsto è da ritenersi quale termine perentorio per permettere al CPO di esercitare il diritto/dovere di controllo.

#### **Gli eventi formativi erogati da altri soggetti prima dell'autorizzazione sono considerati validi?**

No. Gli eventi formativi non possono essere ritenuti validi.

#### **Gli eventi formativi svolti da altri soggetti e accreditati da altri Ordini, sono da ritenersi validi?**

No. Gli eventi formativi organizzati da soggetti accreditati da altri Ordini professionali non possono essere ritenuti validi.



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

### Attività formative

**Le docenze nelle materia di tutela e sicurezza sul lavoro possono essere riconosciute valide ai fini della Formazione Continua ?**

Si. Le docenze sono previste nell'art. 5, lettera b) del Regolamento e la materia di tutela e sicurezza sul lavoro rientra nelle previsioni dell'art. 2 del Regolamento.

**L'attività di relatore, riferita alle materie di cui all'art. 2 del Regolamento effettuate negli eventi formativi organizzati da altri enti, anche diversi da quelli preventivamente autorizzati dal CNO, possono essere riconosciute valide ai fini della Formazione Continua?**

Si. È previsto nell'ultimo capoverso dell'art. 5, comma 1, lettera a), del Regolamento.

**Gli articoli pubblicati su riviste o pubblicazioni di Categoria sono computabili ai fini della Formazione Continua?**

Si, a condizione che siano inerenti alle materie di cui all'art. 2, come previsto dall'art. 5, lettera d), del Regolamento.

### Materie oggetto della formazione

**Si può accreditare un corso di inglese?**

No. Le lingue straniere non sono ricomprese nelle materie dell'art. 2 del Regolamento.

**Possono essere accreditati eventi formativi per amministratori di condominio?**

No. La materia non rientra nelle previsioni dell'art. 2 del Regolamento.

### Esoneri

**Può un Consiglio Provinciale riservarsi la facoltà di concedere l'esonero dall'obbligo di conseguire i crediti formativi per gli iscritti che abbiano compiuto i 70 anni di età?**

No. L'obbligo di curare la continua e costante formazione professionale scaturisce dall'art. 7, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e dall'art. 1, comma 2, del Regolamento.

**Può un Consiglio Provinciale riservarsi la facoltà di concedere esoneri agli iscritti che non svolgono l'attività professionale?**

No. L'art. 7, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e l'art. 1, comma 2, del Regolamento non consentono alcun esonero dall'obbligo formativo.

**Si può concedere l'esonero ad un iscritto non esercitante residente in un paese europeo?**

No. L'art. 7, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e l'art. 1, comma 2, del Regolamento non consentono alcun esonero dall'obbligo formativo.



## E-learning

**Può essere considerato motivo di carattere generale il compimento del 70° anno di età che possa giustificare l'autorizzazione a priori a tutti gli iscritti ultrasessantenni ad effettuare la propria formazione esclusivamente con la modalità e-learning?**

No. Le motivazioni di carattere generale non sono previste dal Regolamento.

Resta comunque possibile nei casi di forza maggiore e/o di temporaneo impedimento, come ad esempio: eventi atmosferici o problemi di deambulazione che impediscano o rendano eccessivamente gravosa la frequenza ai corsi formativi, su istanza motivata dell'iscritto, l'utilizzo delle piattaforme e-learning in percentuali superiori a quelle previste dall'art. 4, comma 5, del Regolamento.

**Qual è la procedura di controllo della conformità delle piattaforme e-learning dei Soggetti autorizzati?**

I soggetti terzi autorizzati dal CNO, previo parere favorevole del Ministero del Lavoro ai sensi dell'art. 8 del Regolamento dichiarano a priori la conformità della piattaforma a quanto previsto dalla determina di cui all'art. 4, comma 6, del Regolamento "Linee guida - modalità e-learning". La verifica sulla corretta applicazione delle previsioni normative e regolamentari rimane in capo ai CPO.

## Sospensioni

**In caso di richiesta di sospensione per assistenza ai familiari ai sensi della L. 104/1992 come vanno riproporzionati i crediti formativi?**

Il Regolamento non prevede una formula specifica per il riproporzionamento dei crediti, lasciando piena facoltà al CPO che valuterà e graduerà di volta in volta, in base alle condizioni soggettive dell'interessato.

**Quale documentazione deve essere allegata alla domanda di sospensione/riproporzionamento per i soggetti che assistono familiari di cui alle legge 104/1992?**

Il Consulente del Lavoro dovrà presentare al CPO richiesta corredata da: verbale di accertamento dello stato di disabilità del familiare rilasciato dalla ASL competente ed ogni altra idonea documentazione utile a dimostrare lo stato di salute di quest'ultimo. Dovrà inoltre produrre una dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 nella quale attesti la necessità di assistenza continua del familiare e l'assenza di altri soggetti che se ne possano prendere cura. Nella dichiarazione dovrà essere indicato il grado di parentela con il soggetto assistito.

## Enti formatori

**È possibile richiedere l'accreditamento di un singolo evento?**

No. L'accreditamento viene concesso all'Ente formatore, non all'evento.



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

**E' possibile inserire nelle comunicazioni che pubblicizzano gli eventi formativi la dicitura contenete l'indicazione della delibera di autorizzazione del CNO, nonché il numero di crediti maturati in base alle ore di durata dell'evento stesso?**

Si. Al fine di un corretto esercizio di controllo dell'evento da parte del Consiglio Provinciale, si ritiene indispensabile inserire gli estremi della delibera ed il riferimento ai crediti maturati in base alla durata dell'evento.

**Gli Enti accreditati dal CNO debbono ottenere autorizzazione dai CPO territorialmente competenti?**

No. Tuttavia l'Ente accreditato dovrà preventivamente comunicare al CPO territorialmente competente la data, il luogo e l'oggetto dell'evento formativo. È diritto/dovere del CPO controllare la rispondenza dell'evento al Regolamento.

**Gli eventi formativi erogati in modalità e-learning sono soggetti alla comunicazione preventiva ai CPO?**

No.

**Gli eventi formativi effettuati in videoconferenza debbono essere preventivamente comunicati ai CPO?**

Si. Sono equiparati agli eventi erogati con modalità frontale.

**Le autorizzazioni riconosciute ad Enti formatori verranno rinnovate automaticamente?**

No. L'autorizzazione ha durata annuale e potrà essere rinnovata solo su istanza dell'Ente Formatore.

**Si possono aggiungere eventi formativi al calendario inviato in sede di richiesta?**

Si.

**Come debbono essere presentate le domande di accreditamento da parte degli enti formatori ?**

Le domande debbono essere inviate preferibilmente via posta certificata o raccomandata.

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

€ 1,50

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 29 gennaio 2016

SI PUBBLICA  
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

# CONCORSI *ed* ESAMI

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).


Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

*Di particolare evidenza in questo numero:*

**559** Allievi Agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale..... Pag. 3

*Il sommario completo è a pagina II*

*Il prossimo fascicolo sarà in edicola martedì 2 febbraio 2016*



## S O M M A R I O

## AMMINISTRAZIONI CENTRALI

**Ministero dell'economia e delle finanze:**

Iscrizione nel Registro dei revisori legali di 76 nominativi (16E00389). . . . . Pag. 1

**Ministero dell'interno - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA:**

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 559 Allievi Agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale. (16E00413) . . . . . Pag. 3

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali - DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI:**

Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - anno 2016. (16E00418) . . . . . Pag. 13

**Ministero dello sviluppo economico:**

Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale, in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali e topografie dei prodotti a semiconduttori, per l'anno 2015. (16E00349) . . . . . Pag. 18

## ENTI PUBBLICI STATALI

**Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO DI NEUROSCIENZE:**

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo delle Scienze Mediche, da usufruirsi presso la sede di Padova. (Bando n. 061.001.BS.01.2016). (16E00414) . . . . . Pag. 19

**Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria:**

Selezione concorsuale per il conferimento di due borse di studio per laureati tramite selezione pubblica per titoli ed esame colloquio. (16E00390) . . . . . Pag. 19

**ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane:**

Concorso, per titoli ed esami, a quattro borse di studio per attività di ricerca in economia internazionale, riservate a cittadini italiani o di paesi membri dell'Unione europea. (16E00415) . . . . . Pag. 19

**Istituto nazionale di astrofisica - OSSERVATORIO ASTRONOMIC DI BOLOGNA:**

Pubblicazione della graduatoria unica finale della selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca Post Doc di durata annuale, eventualmente rinnovabile. (16E00391) . . . . . Pag. 20

## UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

**Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi di Roma:**

Bando di concorso per un assegno di collaborazione ad attività di ricerca. (16E00392) . . . . . Pag. 20

**Politecnico di Milano:**

Procedure di selezione per un posto di professore di ruolo di II fascia, presso il Dipartimento di Design. (16E00393) . . . . . Pag. 20

**Seconda Università di Napoli:**

Procedura di selezione per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A (16E00388) . . . . . Pag. 20

**Università dell'Aquila:**

Procedure di selezione per l'assunzione di tre ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010. (16E00394) . . . . . Pag. 21

**Università della Basilicata - Potenza:**


Approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, ad un posto di Dirigente amministrativo di seconda fascia, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, indetto con P.D.G. n. 209 del 26 giugno 2015. (16E00369) . . . . . Pag. 21

**Università di Cassino e del Lazio Meridionale:**

Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale rinnovabile. (16E00382) . . . . . Pag. 21

**Università di Ferrara:**

Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a tempo definito ai sensi della lettera a) dell'articolo 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (16E00368) . . . . . Pag. 22



## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI  
DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

### Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - anno 2016.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, «Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 2015, che, in attuazione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, disciplina gli uffici dirigenziali non generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Acquisito il concerto con i Ministeri della giustizia e dell'istruzione, dell'università e della ricerca in sede di Conferenza dei servizi indetta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, per il giorno 18 dicembre 2015 al fine dell'approvazione del presente decreto contenente, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 12 del 1979, le modalità e i programmi degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro;

Visto il decreto del Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2015 con cui, a decorrere dalla sessione 2015, viene delegato ai Direttori delle Direzioni interregionali del lavoro di Milano, Roma, Venezia e Napoli e alle Direzioni territoriali di Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L'Aquila, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Torino e Trieste, il compito di provvedere alla nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro e le relative procedure necessarie per lo svolgimento degli esami, ai sensi dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12;

Decreta:

#### Art. 1.

1. È indetta per l'anno 2016 la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro presso le Direzioni del lavoro di: Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L'Aquila, Milano, Napoli, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste e Venezia, nonché presso la Regione Sicilia - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative - e le Province Autonome di Bolzano - Ufficio tutela sociale del lavoro - e Trento - Servizio lavoro.

#### Art. 2.

1. L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e si compone di due prove scritte e di una prova orale.

2. Le due prove scritte consistono nello svolgimento di un tema sui temi del diritto del lavoro e della legislazione sociale e in una prova teorico-pratica sui temi del diritto tributario, scelti dalla commissione esaminatrice.

3. La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:

- 1) diritto del lavoro;
- 2) legislazione sociale;
- 3) diritto tributario;
- 4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;

5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio.

4. Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte sono assegnate al candidato sette ore dal momento della dettatura. I candidati possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione esaminatrice e i dizionari.

#### Art. 3.

1. Le prove scritte avranno inizio alle ore 8:30 antimeridiane presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all'art. 1, nei seguenti giorni:

prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale: 6 settembre 2016;

prova teorico-pratica in diritto tributario: 7 settembre 2016.

2. Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), sezione «Avvisi e bandi» fino alla data di inizio degli stessi.

3. I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.

#### Art. 4.

1. La domanda di ammissione all'esame di Stato, sulla quale deve essere apposta una marca da bollo del valore di euro 16,00, redatta secondo il fac-simile allegato al presente decreto (Allegato 1), deve essere sottoscritta dal candidato e presentata entro il termine perentorio del 15 luglio 2016 alle Direzioni del lavoro territorialmente competenti, nonché presso la Regione Sicilia - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative e le Province autonome di Bolzano - Ufficio tutela sociale del lavoro - e di Trento - Servizio lavoro.

2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il medesimo termine del 15 luglio 2016. A tal fine fanno fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante.

3. I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente nella regione o nella Provincia autonoma di residenza anagrafica, a pena di esclusione ovvero di nullità della prova.

4. Nella domanda di ammissione il candidato, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:

4.1)


a) cognome e nome, luogo e data di nascita;

b) residenza anagrafica;

c) recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata. A tal fine il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza, del recapito telefonico o dell'indirizzo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata;

d) di essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di sog-



giorno permanente, ovvero cittadini stranieri, ivi compresi quelli beneficiari di protezione internazionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo n. 251 del 2007, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

4.2)

Di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio individuati alla lettera d), dell'art. 3, comma 2, della legge n. 12 del 1979, così come esplicitati nel parere n. 1540 del 23 ottobre 2012 rilasciato a tal fine dal MIUR - Consiglio Universitario Nazionale (CUN):

A) diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;

B) laurea triennale o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012:

Classe L-14: scienze dei servizi giuridici;

Classe L-16: scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione;

Classe L-18: scienze dell'economia e della gestione aziendale;

Classe L-33: scienze economiche;

Classe L-36: scienze politiche e delle relazioni internazionali.

Laurea magistrale appartenente a:

Classe LM-56: scienze dell'economia;

Classe LM-62: scienze della politica;

Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni;

Classe LM-77: scienze economico-aziendali;

Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza.

C) I titoli di studio equiparati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009; i titoli di studio equiparati ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011, nonché le corrispondenze individuate nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 386 del 26 luglio 2007 in relazione alle Classi di cui al medesimo parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012.

D) Oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro che abbiano già ottenuto il riconoscimento di idoneità del proprio titolo di studio da parte Consiglio Universitario Nazionale cui abbiano fatto specifica richiesta o che, avendo ottenuto il certificato di compiuta pratica o essendo iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro il 22 gennaio 2013, data di pubblicazione del primo bando di recepimento del menzionato parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012, otterranno il relativo parere ove necessario, nonché coloro che abbiano conseguito i titoli di studio di laurea quadriennale in sociologia e di laurea, classe 14, in scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro la predetta data del 22 gennaio 2013.

E) I candidati che siano in possesso di un titolo di studio conseguito in uno Stato diverso dall'Italia dovranno produrre attestato di idoneità ottenuto in Italia da parte degli organi competenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2009 per l'accesso al tirocinio.

4.3)

Di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento del praticantato.

5. I requisiti prescritti, salvo quelli per i quali sia data una indicazione diversa alla lettera D) del precedente punto 4.2, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione agli esami.

6. Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ammissione all'esame:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al compimento del prescritto periodo di praticantato, rilasciata ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) ricevuta attestante il pagamento della tassa di euro 49,58 dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, da versarsi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (codice tributo 729 T).

7. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare di essere a conoscenza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 489 c.p.

8. I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli Uffici competenti alla ricezione delle domande, ai sensi degli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

#### Art. 5.

1. I candidati con disabilità possono sostenere le prove con gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione alla specifica disabilità, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale condizione deve essere rappresentata nella domanda di ammissione, con indicazione del tipo di supporto richiesto.

2. Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento, potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, di durata pari al periodo stesso. Tale esigenza dovrà essere tempestivamente rappresentata alla Commissione esaminatrice.

#### Art. 6.

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni.

#### Art. 7.

1. Ai fini della valutazione del candidato ciascun componente della commissione esaminatrice può attribuire fino a dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia o gruppo di materie della prova orale.

2. Il punteggio per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale si ottiene dividendo la somma dei punti assegnati al candidato per il numero dei componenti l'intera commissione esaminatrice.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.

4. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.

#### Art. 8.


1. Con successivi decreti dei dirigenti degli uffici di cui all'art. 1 sono nominate le commissioni esaminatrici, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

#### Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2016

*Il direttore generale:* ROMOLO DE CAMILLIS



**Allegato 1**

**SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO**

(applicare una marca da bollo del valore di euro 16,00)

**A [specificare l'Ufficio territorialmente competente a ricevere la domanda]**

**Indirizzo [...]**

**Città [...]**

**Il/La sottoscritt... (COGNOME e NOME) .....**

chiede di essere ammess... a sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del lavoro – sessione 2016.

A tal fine – consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (\*) – dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere nato/a a ..... (provincia di .....), il.....;

2) di avere la propria residenza anagrafica a ..... (provincia di.....), frazione, piazza o via ..... n. ...., C.A.P. ...., num. telefonico .....

3) di essere cittadino/a italiano/a


ovvero .....

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ....., ovvero (se titolo di studio non in elenco, specificare se il candidato abbia ottenuto l'idoneità del proprio titolo ad opera degli organi tecnici competenti del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca – CUN).....

conseguito in data.....presso (nome e indirizzo completo dell'Università) .....

5) Di aver compiuto con esito positivo il praticantato nel periodo dal ...../...../..... al...../...../..... presso il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di .....

6) altro .....



**Chiede che le comunicazioni relative agli esami siano inviate al seguente recapito (specificare indirizzo completo di C.A.P., eventuale recapito telefonico ed eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC)**

.....  
 .....  
 Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

- ricevuta del versamento della tassa di esami;
- fotocopia del documento di riconoscimento;
- dichiarazione sostitutiva di compimento del prescritto periodo di praticantato;
- .....
- .....

*Data* .....

*Firma* .....


(\*)

L'articolo 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" dispone che:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

L'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445 del 2000 dispone che:

- 1- "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
- 2- L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.
- 3- Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
- 4- Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte."



**Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196**

I dati personali forniti in sede di iscrizione all'esame verranno trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria dell'istanza presentata e per le finalità strettamente connesse, nell'espletamento delle funzioni istituzionali svolte da parte dell'ufficio territorialmente competente a ricevere la domanda, secondo la legislazione vigente.

Il conferimento dei dati è necessario per le finalità innanzi descritte.

I dati forniti saranno trattati solo con le modalità e le procedure (anche con strumenti informatici) strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale, ad opera di soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti e con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l'accesso a personale e soggetti non autorizzati.

I dati personali possono essere comunicati o diffusi ad altri enti pubblici se previsto da norme di legge o da regolamenti ovvero se necessario per l'espletamento delle funzioni istituzionali. Gli stessi dati non sono soggetti a trasferimento all'estero, a meno che ciò non sia previsto espressamente da specifiche disposizioni normative.

Potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati per i quali vi sia interesse, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di aggiornare, completare ovvero cancellare i dati erronei ed incompleti, nonché il diritto di chiedere il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile dell'Ufficio territorialmente competente a ricevere la domanda di ammissione. Il responsabile del trattamento, al quale poter rivolgere eventuali richieste in ordine al trattamento dei dati personali, è il responsabile del procedimento nominato ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Data .....

Firma .....

